

PROVINCIA DI FERRARA

Prot. n.

Rep.n.

CONVENZIONE per lo svolgimento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per la Provincia di Ferrara.

SCRITTURA PRIVATA CON SOTTOSCRIZIONI AUTENTICATE.

L'anno _____, questo giorno di

del mese di _____ (_____)

In Ferrara, Castello Estense, presso la sede della Provincia di Ferrara, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di ragione e di legge, tra:

1) PROVINCIA DI FERRARA (C.F. 00334500386), rappresentata dal suo Dirigente _____, nato a _____ il _____, che agisce nell'interesse esclusivo della Provincia di Ferrara ed in esecuzione delle determinazioni più avanti citate,

2)

Si premette:

A) che _____ dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente nella sua qualità di Dirigente del _____ della PROVINCIA DI FERRARA con sede in Ferrara, Castello Estense, presso la quale è domiciliato per la carica (Codice Fiscale: 00334500386) e quindi nel nome, conto ed interesse ed in legale rappresentanza dell'Ente suddetto, per dare esecuzione alle determinazioni più avanti indicate;

B) che _____ dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente nella qualità di _____, in nome, per conto ed

interesse ed in legale rappresentanza della società _____ (Cod. Fisc. e P.IVA _____) con sede in _____, a ciò autorizzato in virtù della Procura _____ conservata agli atti del fascicolo della Provincia n. _____ di protocollo generale;

C) che con determinazione della Dirigente del _____ Prot. n. _____ in data _____, è stata disposta l'effettuazione della procedura di _____ ;

D) che con determinazione della Dirigente del _____ Prot. n. _____ in data _____, in favore della società _____, con sede in _____.

Tutto ciò premesso e confermato, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente atto concerne lo svolgimento dell'attività di Broker di assicurazione a favore della Provincia di Ferrara ai sensi degli articoli 106 e seguenti del D.Lgs. 7/9/2005 n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 2 – PRESTAZIONI

Il Broker si impegna a fornire alla Provincia di Ferrara supporto completo in materia assicurativa ed, in particolare, le seguenti prestazioni:

A) Individuazione, analisi e quantificazione dei rischi attinenti alla specifica attività dell'Ente con le più appropriate metodologie di "*risk management*";

B) Analisi delle polizze assicurative esistenti ed individuazione delle coperture occorrenti con impostazione di un programma assicurativo, anche sulla base degli elementi ricavabili da precedenti eventi dannosi;

C) Aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato, della legislazione e delle nuove esigenze dell'Ente, informando tempestivamente l'Ente medesimo della necessità o

utilità di aggiornare le coperture vigenti o di attivare eventuali polizze in conseguenza di nuove disposizioni di legge, di contratti collettivi di lavoro o di nuovi orientamenti giurisprudenziali in materia;

D) Assistenza e, a richiesta, effettuazione di indagini di mercato per la scelta delle compagnie più solide e che offrono le coperture tecniche più idonee alle condizioni economiche più vantaggiose;

E) Assistenza nello svolgimento delle gare d'appalto per l'affidamento dei contratti assicurativi e predisposizione dei testi delle bozze contrattuali da sottoporre all'Ente per l'espletamento delle gare;

F) Predisposizione di un'apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie compagnie di assicurazione evidenziando quelle che hanno espresso il miglior rapporto qualità-prezzo;

G) Esecuzione e gestione delle polizze, con segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti e anticipazione dei premi stessi a semplice richiesta dell'Ente corredata da impegno al rimborso entro i successivi quarantacinque giorni;

H) Razionalizzazione ed allineamento delle scadenze delle polizze;

I) Assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri attivi e passivi, con le modalità più confacenti ad ogni tipologia di sinistro, in modo da giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente e corretta liquidazione dei danni. Nella prestazione è compresa a carico del Broker la messa a disposizione di consulenza legale e la trattazione dei sinistri attivi e passivi in sede stragiudiziale con l'intervento di un legale di gradimento dell'Ente. Nella prestazione è espressamente compresa anche la trattazione dei sinistri attivi e passivi aperti in data antecedente alla decorrenza del

presente contratto, qualora gli stessi non possano essere seguiti dal Broker precedentemente incaricato dall'Ente.

La gestione dei sinistri attivi e passivi dovrà essere svolta anche mediante fornitura all'Ente di supporti informatici, di appositi applicativi web e di tabulati per la tenuta, l'aggiornamento e il monitoraggio costante, in loco, dello stato delle pratiche fino alla chiusura delle stesse, da comunicarsi entro 10 giorni anche via e-mail all'indirizzo concordato;

L) Elaborazione di un rapporto riepilogativo trimestrale sintetico illustrante la situazione complessiva dell'Ente in relazione alla tipologia dei sinistri attivi e passivi verificatisi, alla sinistrosità delle singole polizze, all'andamento generale dell'esito dei sinistri ecc.;

M) Elaborazione di un rapporto sintetico a cadenza semestrale sullo stato del programma assicurativo che riepiloghi gli interventi effettuati e che dia indicazioni sulle strategie suggerite a breve e medio termine e sull'andamento economico dei premi da corrispondere;

N) Curare l'aggiornamento e la formazione del personale provinciale interessato all'ambito assicurativo, sulla base del programma presentato in sede di gara, da sviluppare in accordo con il servizio competente per un minimo di un seminario di aggiornamento all'anno e due incontri di approfondimento su tematiche assicurative indicate dall'Ente da svolgersi presso la sede dell'Ente o comunque nella città di Ferrara;

O) Predisposizione di qualificati pareri scritti in materia assicurativa da rendere nel termine massimo di 15 giorni decorrenti dalla richiesta dell'Ente;

P) Individuazione, su richiesta dell'Ente, degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi che stipulino con l'Ente contratti o convenzioni di vario tipo e

verifica delle relative polizze stipulate in ragione del contratto o della convenzione;

Q) Individuazione, su richiesta dell'Ente, delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture e successiva verifica di corrispondenza delle relative polizze;

R) Trasmissione all'ente degli articolati inerenti a modifiche ed integrazioni della normativa in materia assicurativa, nonché della giurisprudenza più significativa in materia;

S) Il Broker è inoltre tenuto a svolgere, a beneficio dell'Ente e con oneri a proprio carico, tutte le prestazioni aggiuntive e migliorative indicate nell'offerta presentata in occasione della selezione indetta per l'affidamento del presente servizio. **Tali prestazioni sono riportate nel prospetto che viene allegato al presente atto sotto il n. 1).**

Nello svolgimento del servizio il Broker è tenuto ad utilizzare di regola, nei rapporti intrattenuti con l'Ente, idonei strumenti informatici e telematici di comunicazione.

Nell'ambito delle prestazioni indicate nel presente articolo, il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici provinciali né potrà impegnare in alcun modo l'Ente, se non preventivamente autorizzato.

Il Broker potrà inoltre attivare eventuali ulteriori iniziative riguardanti l'offerta di condizioni particolari di assicurazione e servizi affini a favore di amministratori e dipendenti dell'Ente, senza alcun onere, coinvolgimento o intermediazione a carico dell'Ente medesimo.

ART. 3 – INCONTRI OPERATIVI

All'inizio del servizio e successivamente con cadenza almeno semestrale, verrà convocato presso l'Ente un incontro operativo con personale qualificato del Broker al fine di organizzare e pianificare lo svolgimento delle prestazioni di cui all'articolo precedente.

Ulteriori incontri operativi potranno essere richiesti dall'Ente in caso di specifiche necessità sorte nel corso del servizio: in tali casi il Broker si dovrà rendere disponibile all'incontro operativo entro sette giorni dalla data della richiesta.

All'inizio del servizio il Broker dovrà indicare le generalità del referente e/o dei referenti del servizio che agiscono in nome e per conto del Broker stesso e che dovranno essere di adeguata capacità e competenza.

Il Referente dovrà essere reperibile nei normali orari di lavoro, fornendo anche un numero di telefono cellulare ed un indirizzo di posta elettronica e, nei periodi di assenza, dovrà esserne garantita la sostituzione con persona di pari caratteristiche.

ART. 4 – DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO -RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI

Il Broker deve mettere a disposizione proprio personale da destinare al servizio oggetto dell'appalto. Il Broker deve osservare nei riguardi dei propri dipendenti, nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale. Deve, inoltre, applicare nei confronti dei propri dipendenti, nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore,

sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto, o abbia da esse receduto, e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili. E' tenuto altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione. In caso di accertato grave inadempimento alle suddette disposizioni l'Ente potrà, con atto motivato, stabilire la revoca del mandato e la risoluzione unilaterale del contratto, con le modalità di cui al successivo articolo 8.

In materia di igiene del lavoro e di assicurazione e prevenzione degli infortuni sul lavoro, il Broker si impegna ad osservare tutte le disposizioni vigenti sollevando l'Ente da ogni responsabilità.

ART. 5 – GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE POLIZZE

L'Ente si impegna a far pervenire al Broker tutte le comunicazioni ricevute dalle compagnie di assicurazione nonché ad effettuare alle compagnie, tramite il Broker, i versamenti dei premi inerenti sia ai contratti che verranno successivamente stipulati, sia ai contratti in corso.

Il Broker, contestualmente al versamento dei premi, rilascerà all'Ente le ricevute emesse dalla società di assicurazione debitamente quietanzate o, in mancanza, un certificato attestante la copertura del rischio ed il pagamento effettuato; le polizze e le appendici dovranno essere trasmesse

entro 60 (sessanta) giorni dall'avvenuto pagamento dei premi. Come previsto al precedente articolo 2, il Broker provvederà all'anticipazione del pagamento dei premi a semplice richiesta dell'Ente, corredata da impegno al rimborso entro i successivi 45 (quarantacinque) giorni.

I documenti contabili o gli estratti conto dovranno essere emessi dal Broker con gli estremi della banca, del relativo codice IBAN, del Codice Identificativo della Gara (CIG) relativo all'affidamento del presente servizio nonché del Codice Identificativo della Gara (CIG) relativo al pagamento del premio della specifica Polizza assicurativa.

Ai sensi e per gli effetti della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni, il Broker ha comunicato con nota del _____ assunta a Protocollo Generale dell'Ente con il n. _____ gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e le generalità del soggetto delegato ad operare sullo stesso. Detta nota viene **allegata in copia al presente atto sotto il n. _____**) per formarne parte integrante e sostanziale.

Il Broker si obbliga a comunicare all'Ente ogni modifica che possa successivamente intervenire relativamente ai dati trasmessi. Tale comunicazione deve essere inviata all'Ente entro 7 giorni dall'accensione o modifica di c/c dedicati o dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a commesse pubbliche. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei suddetti elementi informativi comporta l'applicazione, da parte della Prefettura – UTG competente, della sanzione prevista dall'art. 6, comma 4 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 6 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

In relazione all'articolo precedente, il Broker si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni. Il presente contratto si intende pertanto espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo, non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto determinerà la risoluzione di diritto del contratto stesso.

Il Broker si obbliga inoltre ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

L'espressione «filiera delle imprese» si intende riferita ai subcontratti eventualmente stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente contratto.

Il Broker o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte ai citati obblighi di tracciabilità finanziaria si impegnano a darne immediata comunicazione all'Ente ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Ferrara.

ART. 7 – COMPENSI

Per l'espletamento dei servizi di cui alla presente convenzione non graveranno sull'Ente oneri diretti per compensi o rimborsi in quanto l'opera del Broker verrà remunerata per il tramite delle compagnie di assicurazione presso le quali saranno collocate le coperture assicurative dell'Ente. Come da prassi di mercato, detti oneri sono sostanzialmente compensati dalle società assicuratrici con una riduzione delle provvigioni previste in favore degli agenti di zona, rientrando quindi nei normali costi della rete di vendita. Il Broker non potrà pertanto pretendere dall'Ente alcun compenso né rimborso spese di sorta.

Le percentuali di provvigione da applicare ai contratti assicurativi, così come scaturite dalla gara d'appalto, sono le seguenti:

(inserire percentuali indicate in sede di gara) _____

(inserire percentuali indicate in sede di gara) _____

A garanzia della legittimità e trasparenza delle procedure di gara da espletare per l'affidamento di servizi assicurativi, verrà resa nota nei bandi l'entità delle suddette provvigioni spettanti al Broker per la mediazione.

ART. 8 – INADEMPIENZE CONTRATTUALI

A) L'Ente ha il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura del servizio, nei termini previsti dal D.Lgs. 7/9/2005 n. 209 ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker;

B) il Broker dovrà dichiarare di aver stipulato la polizza assicurativa della R.C. per negligenze od errori professionali prevista dalla legge suddetta e successive modifiche;

C) nel caso in cui il Broker risultasse gravemente inadempiente

nell'erogazione del servizio l'Ente potrà, con atto motivato, stabilire la revoca del mandato e la risoluzione unilaterale del contratto. La risoluzione avrà effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data di spedizione della raccomandata postale A/R recante la comunicazione di notifica. A decorrere dalla data di scioglimento anticipato del rapporto, il Broker dovrà in ogni caso assicurare la prosecuzione dell'attività per almeno novanta giorni, al fine di consentire all'Ente l'espletamento di una nuova procedura di gara.

ART. 9 – DURATA DEL SERVIZIO

Il presente servizio avrà durata di anni tre decorrenti dalla data di effettivo inizio del servizio e con opzione di rinnovo per una ulteriore annualità, alle stesse condizioni di cui al presente contratto, esercitabile dalla Provincia di Ferrara entro trenta giorni dalla scadenza della convenzione.

Alla scadenza naturale o anticipata del servizio, il Broker dovrà in ogni caso assicurare la prosecuzione dell'attività per almeno novanta giorni, al fine di consentire all'Ente l'espletamento di una nuova procedura di gara.

ART. 10 - GARANZIA

A garanzia degli obblighi assunti in dipendenza del presente contratto ed a termini delle disposizioni di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/06, il Broker ha costituito un deposito cauzionale mediante polizza fideiussoria assicurativa fino alla concorrenza di € 13.221,00 (Euro tredicimiladuecentoventuno/00 centesimi) della Società _____ - Agenzia di _____ - in data _____ n. _____ (ovvero per l'importo ridotto del 50% in caso di possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ai sensi dell'art. 75 comma 7

D.Lgs. 163/06).

L'Istituto fideiussore sarà liberato da ogni suo obbligo e responsabilità in ordine alla garanzia prestata ad avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio e, comunque, fino a quando non sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia relativa al servizio stesso.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto la garanzia sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Ente, la stessa deve essere tempestivamente reintegrata dal Broker.

Il Broker si assume ogni responsabilità relativa al risarcimento dei danni subiti dall'Ente dovuti a propri errori, omissioni o negligenze, nei termini previsti dal D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche.

ART. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto, sotto pena di immediata risoluzione dello stesso per grave inadempimento e del risarcimento di ogni danno e spesa sostenuti dall'Ente. In considerazione della peculiarità del contratto è altresì vietato il subappalto.

ART. 12 – VARIANTI

L'Ente si riserva la facoltà di proporre, nel periodo di vigenza del contratto, tutte quelle modifiche ed integrazioni che possano ritenersi utili al miglior funzionamento del servizio, oltre a quelle che si dovessero rendere necessarie in caso di incremento o modificazione delle competenze o delle attività svolte dall'Ente.

ART. 13 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

In caso di controversie circa l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione, e qualora le stesse non siano composte in via bonaria o

amministrativa, le Parti eleggono quale foro competente quello di Ferrara.

E' escluso il giudizio arbitrale.

ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Broker è responsabile del trattamento dei dati personali di cui venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione del servizio ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003. Tali dati potranno essere utilizzati dal Broker esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto. Il Broker, all'inizio del servizio, si impegna a comunicare alla Provincia i nominativi dei soggetti responsabili e incaricati del trattamento dei dati personali. Per la Provincia di Ferrara il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente Responsabile delle procedure di gestione assicurativa.

ART. 15 – ONERI A CARICO DEL BROKER

Sono a carico del Broker:

- a) tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento del servizio.
- b) rischi connessi all'esecuzione del servizio.
- c) tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, quali spese di bollo, diritti di segreteria e di scritturazione ed imposta di registro.

ART. 16 - REGISTRAZIONE

La presente scrittura privata, recante disposizioni relative ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, sarà registrata in termine fisso e con applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art.5, comma 2, D.P.R. 26/4/1986, n. 131 e dell'art.1, lettera b), della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. medesimo.

Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto in originale

dalle Parti nei modi e nelle forme di legge, unitamente agli allegati n.1)

_____, in segno di accettazione piena.

PER LA PROVINCIA DI FERRARA

PER _____

IL DIRIGENTE

(_____)

(_____)

Ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 1341 del codice civile, le Parti, come sopra rappresentate, dichiarano di accettare espressamente le clausole previste agli articoli 2 (Prestazioni), 3 (Incontri operativi), 5 (Gestione amministrativa delle polizze), 6 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 7 (Compensi), 8 (Inadempienze contrattuali), 9 (Durata del servizio), 10 (Garanzia), 11 (Cessione del contratto e subappalto), 12 (Varianti), 13 (Risoluzione delle controversie), 15 (Oneri a carico del Broker).

PER LA PROVINCIA DI FERRARA

PER _____

IL DIRIGENTE

(_____)

(_____)

Prot. n.

Rep.n.

AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI

L'anno _____, questo giorno di

del mese di _____ (_____)

In Ferrara, Castello Estense, presso la sede della Provincia di Ferrara.

Io sottoscritto Dott. Mario Capaldi, Segretario Generale della Provincia di Ferrara, abilitato a rogare i contratti nei quali l'Ente è parte e ad autenticare scritture private nell'interesse dell'Ente medesimo, ai sensi dell'art. 97,

comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, certifico che, senza la presenza dei testi, in quanto non richiesti dalle Parti né da me Segretario Generale,

- _____, nato a _____ il _____ Dirigente _____, in rappresentanza della Provincia di Ferrara (Codice Fiscale 00334500386), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 107 del citato D.Lgs. n. 267/2000, domiciliato per la carica presso la Provincia medesima,

- e _____, nato a _____ il _____, in rappresentanza della società _____, con sede in _____, Via _____ (Cod. Fisc. e P.IVA _____), in qualità di _____,

soggetti della cui identità personale, qualifica e poteri di firma per questo atto io Segretario Generale sono certo, hanno apposto le loro firme in calce all'atto che precede, a margine dei fogli intermedi e negli allegati n.1), _____, alla presenza di me Segretario che mi sottoscrivo qui di seguito.

Il Segretario Generale Rogante

(Dott. Mario Capaldi)